

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IANNIELLO e DI LEMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1987

Norme per l'inquadramento nell'Amministrazione della difesa degli addetti ai servizi di manovalanza connessi o meno al trasporto, gestiti in regime di appalto

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 6 giugno 1973, n. 313, il Parlamento ha disposto il trasferimento alla diretta dipendenza dell'Amministrazione della difesa di tutti i dipendenti delle ditte appaltatrici che eseguivano lavori per conto dello Stato presso i vari presidi e stabilimenti militari.

Il provvedimento venne ispirato da una esigenza di moralizzazione, largamente avvertita in un settore, come quello degli appalti, ove col dilagante malcostuma della corruzione (per accaparrarsi le gare) si registravano spesso diffuse manifestazioni di sfruttamento della mano d'opera utilizzata.

Sintomaticamente apparì infatti la successiva legge 26 luglio 1975, n. 385, con la quale, nel riconoscere l'anzianità pregressa per l'atti-

vità svolta presso le ditte appaltatrici, si riscontrò che non sempre risultavano effettuati i versamenti dei contributi in conto assicurazione obbligatoria talchè si dovette autorizzare il riscatto del servizio pre-ruolo a carico degli interessati.

Ma, a parte il contenuto ed il significato moralizzatore della richiamata legge 6 giugno 1973, n. 313, essa perseguiva il rispetto del principio introdotto nel nostro ordinamento giuridico con la legge sulla abolizione degli appalti per la fornitura di mano d'opera.

Sovente, infatti, le amministrazioni dello Stato ed in particolar modo quella della difesa, non potendo procedere all'assunzione diretta di personale per carenza delle dotazioni organiche, utilizzavano i dipendenti delle ditte appal-

tatrici per l'espletamento di attività e di servizi propri delle amministrazioni stesse.

Dopo un breve periodo di comportamento legalitario, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge 6 giugno 1973, n. 313, si è ripresentato il fenomeno del ricorso all'intermediazione degli appalti per assicurarsi mere prestazioni di lavoro per l'espletamento dei servizi d'istituto.

Il fenomeno è stato oggettivamente agevolato dal massiccio esodo verificatosi con la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni, recante benefici per gli ex combattenti, ma nella prospettiva di sopprimere i posti di organico lasciati vacanti.

Se le altre amministrazioni hanno potuto far fronte ai vuoti così determinatisi, non altrettanto si è potuto fare nell'Amministrazione della difesa ove la mancanza di personale degli opifici, degli stabilimenti e dei presidi militari spesso provocava il blocco totale di ogni attività.

Si è così gradatamente, ma con progressione crescente, fatto nuovamente ricorso agli appalti per procurarsi mano d'opera. Nè il fenomeno è stato eliminato con il ripristino delle preesistenti dotazioni organiche deliberate a favore dell'Amministrazione della difesa, specie nel settore degli operai. La legge finanzia-

ria, infatti, avendo reintrodotta il blocco delle assunzioni anche per i vincitori di concorso, ha indirettamente rimotivato il ricorso agli appalti di mano d'opera.

Sta di fatto che in quasi tutti i presidi militari ed in numerosi enti e stabilimenti dell'Amministrazione della difesa tuttora risultano affidati in appalto i servizi di manovalanza connessi o meno al trasporto in genere.

Il presente disegno di legge si propone appunto il definitivo inquadramento presso l'Amministrazione della difesa dei lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici di servizi di manovalanza connessi o meno al trasporto, in analogia a quanto disposto con la legge 6 giugno 1973, n. 313, e allo scopo di perseguire le medesime finalità.

L'inquadramento non comporta alcun onere per lo Stato dato che avverrà nei posti risultati vacanti nelle rispettive qualifiche. Si realizzerà anzi un'economia con l'abolizione degli appalti corrispondenti.

Approvando la presente proposta di legge, onorevoli colleghi, si compie un atto di giustizia verso i lavoratori interessati, e si dota l'Amministrazione della difesa di quadri che hanno già acquisito una notevole professionalità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 1983 prestavano la loro opera presso gli enti, gli stabilimenti ed i presidi militari, alle dipendenze di ditte o di società cooperative appaltatrici dei servizi di manovalanza connessi o meno al trasporto, sono assunti alle dirette dipendenze dell'Amministrazione della difesa a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Art. 2.

1. L'inquadramento è effettuato nei livelli retributivi corrispondenti alle qualifiche di fatto svolte in regime di appalto.

2. La nomina in ruolo, nei posti di organico risultanti vacanti, è subordinata al possesso dei requisiti previsti per l'accesso nella pubblica amministrazione ad eccezione dei soli limiti di età.

Art. 3.

1. Il servizio prestato in regime di appalto, qualora non coperto da contributi versati in conto assicurazione obbligatoria INPS, potrà essere riscattato ai soli fini della ricostituzione della posizione previdenziale a carico degli interessati.